

Comune di Veronella



**DISCIPLINA
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA**

C.C. n. 9 del 22 febbraio 2006

modificato con deliberazione C.C. 56 del 28 novembre 2013

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla l.r. n. 22/96: in particolare, il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art.4 della l.r. citata e all'art.85, lettera b) del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non linea ed in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuata a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con la partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra descritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura. ***Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.***

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della l.r. n. 22/96.

2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato d'iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o l'autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione rilasciata al titolare sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente propria autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;

- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale.

Art. 6 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- 1. da tutti i soci, in caso di società di persone;
- 2. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- 3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Art. 7 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni

1. Ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine a:

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
 - b) determinazione dei contingenti;
 - c) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di noleggio con conducente;
 - d) sospensioni, revoche e decadenze delle autorizzazioni.
2. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dell'acquisizione del parere.

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva Comunale è costituita da sei membri, nominati dal Sindaco:
- Presidente: - l'assessore competente o un suo delegato
Componenti: - il responsabile del servizio competente o suo delegato
- un rappresentante della Provincia di Verona
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle oo. ss. di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI[^].
3. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
4. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le oo. ss. e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro vece esperti di propria fiducia.

Art. 10 Commissione Consultiva Comunale –Funzionamento

1. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri. La convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente: Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione. Esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o dell'associazione che li ha designati.

TITOLO V CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate provvisoriamente nel numero di **due** in attesa dei parametri regionali.

TITOLO VI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

Art. 12 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 13 Bando Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 14 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve, altresì, dichiarare, ai sensi della L. 4.1.68, n. 15 e L.15.5.97, n.127, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15/68 e della L.15.5.97, n. 127, viene richiesta d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 12 del personale regolamento, la Giunta nomina apposita commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Direttore del Settore. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame, per le quali i commissari hanno a disposizione 30 punti complessivamente, e valutati i titoli, per i quali si potranno attribuire non più di 20 punti, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli preferenziali e la trasmette per l'approvazione all Giunta Comunale.

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni sono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di presenza nel settore: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - b) esercizio dell'attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;

- c) numeri dei posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di sei punti;
- d) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
- e) esistenza e numero di uffici aperti al pubblico: punti 1;
- f) servizio prestato per almeno 5 anni presso aziende di trasporto pubblico: punti 1;
- g) titoli di studio oltre la scuola media: punti 1.

Art. 17 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea e in particolare il noleggio con conducente con autovettura;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.
La conoscenza delle lingue straniere sarà valutata come segue: punti 1 per una conoscenza base di ciascuna lingua europea, per una conoscenza superiore delle lingue inglese e tedesca: da 0 a 3 punti e da 0 a 2 punti per le altre lingue europee. Il punteggio per la conoscenza delle lingue non potrà comunque essere superiore a 5 punti complessivi.
3. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

Art. 18 Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie stesse fino all'esaurimento.

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Comune, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 300/92 e al D.P.R. n. 407/94.

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato.
2. le autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale da avviarsi d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Tale controllo può essere effettuato anche prima del termine indicato, qualora se ne ravveda la necessità
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano nei casi consentiti le disposizioni di cui alla Legge 4.1.1968 n. 15
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
5. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del termine di validità.
6. Al fine del controllo per la vidimazione o per il rinnovo quinquennale, il titolare dall'autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C:C:I:A:A: di Verona.

Art. 21 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o del trasferimento del medesimo.

TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di un documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche conseguita in altro Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 23 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso entro sessanta giorni dall'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) La volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
 - b) La volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti adibiti al servizio di noleggio con conducente con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, e in possesso dei requisiti necessari, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
 - c) La volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti, e comunque non oltre il ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione dei termini di cui al comma precedente vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituiti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. 22/96, sezione noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al punto 1 del presente articolo e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età
3. Il rapporto di lavoro col sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18.4.1962 n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro e/o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazioni

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a qualunque titolo.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica; nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista contitolarità dell'azienda, né qualità di coimprenditore.
4. È limitato ad una cerchia ben delimitata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - In linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - In linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

- c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, nuore, generi, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.
 6. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.L.vo 08.08.94, n.490 (autocertificazione antimafia);
 - d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
 - e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
 - g) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
 - h) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
 7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.
 8. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno della vettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti smarriti presso il Comune;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art.169, comma 6, del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia della ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 27 Ulteriori obblighi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 26, sussistono anche i seguenti:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate ed accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici giorni al Comune l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, che sarà annotata nell'autorizzazione;
 - c) curare che il conta chilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Comune ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il periodo relativo.

Art. 28 Diritti dei conducenti

1. I conducenti durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;

- b) richiedere al cliente una anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto all'art. 26 del presente regolamento:

Art. 29 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - k) trasportare animali di loro proprietà;
 - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dal Comune;
 - n) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.22/96;
 - o) installare a bordo strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.**

TITOLO XIX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 30 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni

1. Le autovetture adibite al servizio avranno le seguenti caratteristiche:
 - a) presenza di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione in vigore;

- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolate a partire dall'01.01.92.
- d) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valige;
- f) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- g) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- i) é vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazione quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura natta ad indicare importo e/o tariffe;**
- j) sui medesimi automezzi non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.**

Art.31 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'articolo 30, avvalendosi dell'ufficio di polizia urbana.
2. Il titolare dell'autovettura, che sottoposta a controllo sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale a introdurre o ripristinare le condizioni atte a riconoscere idoneo il mezzo. Trascorso inutilmente il termine suddetto, fatte salve cause di forza maggiore debitamente dimostrate, il Sindaco provvede alla sospensione dell'autorizzazione.
3. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati.
4. L'ufficio comunale rilascia attestazione dell'idoneità della vettura, in caso di verifica regolare.

Art. 32 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni altro disagio o danno.

Art. 33 Radiotelefono

1. Il servizio di noleggio può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui sono collegate le vetture.

2. Il servizio centralizzato di noleggio si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 34 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 35 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli.
2. Il Comune consente nell'ambito delle autorizzazioni concesse l'esistenza di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità muniti di carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.7.96, n. 503.

Art. 36 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati da Ministero dei Trasporti con d.m. 20.4.93.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere in lingua italiana ed esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Art. 37 Ferie, assenze, aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a giorni 15 continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 15 giorni al Comune, che rinviarne la fruizione, con provvedimento motivato da carenze di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 38 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparti e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari dell'autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dei clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 39 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia ed alla Regione, per le rispettive competenze.

TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 40 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni di cui agli artt. 85 ed 86 del D. L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 42 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) Non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) Non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) Contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti in materia;
 - d) Sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) Non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) Interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) Non applica le tariffe in vigore.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni:
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di giorni sette e un massimo di mesi sei, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di un procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art.5 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione l'autorizzazione deve essere consegnata al Comune.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei novanta giorni successivi, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 43 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto del relativo provvedimento.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato esercizio o ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini previsti.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 44 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia, o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 45 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in blocchetto e convalidati dal Comune e devono essere conservati a bordo dell'autovettura e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune.
5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riportato nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo della vettura e presso la rimessa del vettore.

Art. 46 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima **allegato sub A**).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 48 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni precedente regolamento in materia.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 49 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

ALLEGATO A)

Carta dei servizi – Settore dei trasporti – Servizio di noleggio autovettura con conducente

Fattore - base	Indicatore	Unità di misura	Livello standard	Misura
Sicurezza del viaggio	Incidentalità	N° incidenti/Km		Rilev.
	Vetustà	% auto<4 anni		Rilev.
	Dispositivi aggiuntivi (ABS, estint....)	% auto dotate		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Regolarità e puntualità del servizio	Frequenza	gg. servizio/anno		Rilev.
	Ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	%< 5 minuti		Rilev.
Pulizia e igiene	Carrozzeria in ordine	% auto/tot.		Rilev.
	Interni in ordine	% auto/tot.		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Comfort di viaggio	Climatizzazione	% auto/tot.		Rilev.
	Spazio medio a disposizione	% auto/tot.		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Servizi aggiuntivi a bordo	Pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot		Rilev.
	Telefono	% auto/tot.		Rilev.
	Fax e computer	% auto/tot.		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Servizi x disabili/anziani	Accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot.		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		
Informazione alla clientela	Trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa multilingue		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Aspetti relazionali e comportamentali	Percezione livello di presentabilità	% soddisfatti		Sond.
	Percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti		Sond.
	Percez. Livello di comportamento	% soddisfatti		Sond.
	Conoscenza lingue straniere	N° autisti poligl/tot		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.
Livello di servizio in sede	Tempi di attesa al telefono	% < 3 minuti		Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti		Sond.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione del servizio

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 Idoneità morale

Art. 7 Idoneità professionale

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – Composizione e nomina

Art. 10 Commissione Consultiva Comunale –Funzionamento

TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 contingenti

TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZ. CONTINGENTATE

Art. 12 Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 Bando Concorso

Art. 14 Presentazione delle domande

Art. 15 Commissione di concorso

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 17 Materie d'esame

Art. 18 Validità della graduatoria

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 21 Inizio del servizio

TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazioni

TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

Art. 27 Ulteriori obblighi

Art. 28 Diritti dei conducenti

Art. 29 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 30 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni

Art.31 Controlli sui veicoli

Art. 32 Avaria dell'autovettura

Art. 33 Radiotelefono

TITOLO X – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 34 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 35 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 36 Tariffe

Art. 37 Ferie, assenze, aspettative

Art. 38 Servizi con caratteristiche particolari

Art. 39 Vigilanza

TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 40 Sanzioni

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 43 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 44 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia, o decadenza

TITOLO XII – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 45 Reclami

Art. 46 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Norma finale

Art. 48 Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 49 Norma transitoria

Allegato A) Carta dei servizi